

Codice A1702A

D.D. 3 agosto 2018, n. 874

Azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino" (NO). Revoca della D.D. n. 659 del 08.06.2018 di sospensione del procedimento. Rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 314 del 17.11.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "San Bernardino" nell'azienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ettari 1898.21.14, ubicata nei Comuni di Barengo, Briona, Caltignaga e Momo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, fino al 31.01.2005;

viste le determinazioni dirigenziali n. 116 del 27.04.1999 e n. 40 del 15.03.2001 con le quali sono state istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "S. Bernardino", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;

vista la determinazione dirigenziale n. 280 del 09.11.2004 con la quale sono state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 1157 del 23.12.2008 con la quale sono state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 1100 del 07.10.2011 di presa d'atto della nomina del Signor Maurizio GRASSI ad amministratore unico della società "Azienda Agricola Faunistico Venatoria S. Bernardino S.R.L.", concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino", in sostituzione del Signor Fulvio MILANA, dimissionario;

vista l'istanza pervenuta il 17.10.2017 (prot. n. 37671/A1702A) del Signor Maurizio GRASSI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società Agricola Faunistico Venatoria S. Bernardino S.R.L.", concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino", intesa ad ottenere il rinnovo della concessione della suddetta azienda e il rinnovo delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, sino al 31.12.2026;

preso atto che all'interno dell'azienda ricade una Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata IT1150010 "Garzaie Novaresi" e che, pertanto, in data 6 ottobre 2017 (prot. n. 23124/A1601A) è stata presentata al competente Settore Biodiversità e Aree Naturali, istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza inerente il rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria;

visto l'art. 43 comma 10 della L.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i., che dispone che l'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento e che la conclusione di tale procedimento

costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento;

vista la Determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 con la quale il Settore Biodiversità e Aree naturali, nell'esprimere giudizio positivo di Valutazione di Incidenza rispetto al rinnovo della concessione, poneva la condizione che fossero ridefiniti i confini dell'AATV "San Bernardino" escludendo i territori ricadenti all'interno della ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi" e di modo che vi fosse una distanza fra i confini dei due Istituti (ZPS e AATV) non inferiore a 1000 m;

vista la nota prot. n. 12310/A1702A del 18.04.2018 al concessionario e da questi ricevuta il 23.04.2018, con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, al fine di formalizzare il provvedimento di rinnovo della concessione con le indicazioni contenute nella succitata determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 e cioè riduzione della superficie aziendale con esclusione della ZPS nonché di un'area di confine non inferiore a 1000 m, ha comunicato al concessionario dell'AATV la necessità di produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa:

- cartografia in duplice copia con l'indicazione dei nuovi confini;
- elenco delle particelle escluse dall'azienda;
- calcolo della superficie totale estromessa dall'AATV;

vista la comunicazione in data 14.05.2018 assunta al protocollo n. 14921/A1702A della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, che da parte del concessionario dell'AATV "San Bernardino" era stato proposto ricorso al TAR-Piemonte avverso la determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 del Settore Biodiversità e Aree naturali e che la medesima Direzione ha ritenuto opportuna la costituzione in giudizio, stante la richiesta di annullamento, previa sospensione, di atti dell'Ente;

vista la determinazione dirigenziale n. 597 del 23.05.2018 di sospensione a tempo indeterminato del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino" e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, in attesa della pronuncia dell'ordinanza del TAR-Piemonte sul ricorso presentato dal concessionario avverso le disposizioni della suddetta Determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018, dando atto che sarebbe stato riattivato il procedimento di rinnovo della concessione non appena fosse definito l'esito del suddetto ricorso, uniformandosi alle decisioni del TAR-Piemonte;

vista la nota in data 23.05.2018 assunta al protocollo n. 16299 del 25.05.2018, con la quale il concessionario ha comunicato la propria determinazione a non procedere nel ricorso al TAR-Piemonte per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1 del 02.01.2018 e di avere richiesto al proprio legale patrocinante di non procedere al deposito al TAR-Piemonte del ricorso, avviato con notifica alla Regione Piemonte e all'ISPRA ma non ancora depositato al Tribunale Amministrativo;

vista la nota assunta al prot. n. 16416/A1700 con la quale il Settore Biodiversità e Aree naturali, facendo seguito alla succitata integrazione concernente la Valutazione di Incidenza, ha comunicato al concessionario dell'AATV "San Bernardino":

- di prendere atto del ritiro del ricorso avviato dall'AATV al TAR-Piemonte per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 e del provvedimento prot. n. 12310 del 18.04.2018 del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura;

- di rilevare che detta documentazione non può essere accolta, in quanto inviata come integrazione ad una procedura di Valutazione di Incidenza ormai conclusa con l'assunzione della Determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018;
- l'opportunità che il concessionario, al fine di permettere l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo, trasmetta la medesima documentazione presentando regolare istanza di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009;

vista la nota assunta al prot. n. 16287/A1702A del 25.05.2018 con la quale il concessionario ha trasmesso integrazione della procedura per la Valutazione di Incidenza rispetto alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata IT1150010 "Garzaie Novaresi", ai fini del rinnovo dell'AATV;

vista la nota assunta al prot. n. 16311/A1702A del 25.05.2018 con la quale il concessionario ha chiesto al Settore Biodiversità e Aree naturali di voler rivalutare la posizione dell'AATV alla luce delle succitate integrazioni apportate alla Valutazione di Incidenza;

vista la nota prot. n. 16883/A1702A in data 31.05.2018, con la quale il concessionario ha consegnato alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, una nuova istanza di Valutazione di Incidenza rispetto alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata IT1150010 "Garzaie Novaresi", ai fini del rinnovo dell'AATV, ai sensi dell'art. 43 della L.r. 18/2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 646 del 05.06.2018, con la quale è stata revocata la precedente determinazione dirigenziale n. 597 del 23.05.2018 per decadenza dei presupposti della sospensione del procedimento, dovuti al ricorso giurisdizionale al TAR-Piemonte;

vista la determinazione dirigenziale n. 659 del 08.06.2018, con la quale è stato determinato:

- di sospendere nuovamente a tempo indeterminato il procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino", nella zona faunistica della Provincia di Novara e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, in attesa degli esiti del provvedimento di Valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS IT 1150010 "Garzaie Novaresi", ai sensi dell'art. 43 della L.r. 19/2009 e s.m.i.;
- di dare atto che verrà riattivato il procedimento di rinnovo della concessione non appena saranno definiti gli esiti di giudizio della nuova Valutazione di Incidenza;

preso atto che, con Determinazione dirigenziale n. 265 del 20.07.2018, il Settore Biodiversità e Aree naturali:

- ha espresso giudizio positivo di Valutazione di Incidenza rispetto al rinnovo della concessione a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014 modificata con le D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18.01.2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29.02.2016), nonché le prescrizioni indicate nel dispositivo della stessa Determinazione dirigenziale n. 265 del 20.07.2018 alle lettere a) b), c), d), e), f), che si intendono qui integralmente richiamati;
- ha dato atto che il medesimo provvedimento sostituisce la Determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018;

preso atto della dichiarazione resa che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale si è verificata nello stato di fatto dell'azienda agri-turistico-venatoria;

preso atto che il Consorzio, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto registrato al n. 21895 di Repertorio e n. 4347 di Raccolta del 20.06.1996, rogito Notaio Emanuele CAROSELLI, è stato rinnovato con verbale di assemblea ordinaria in data 19.09.2017, che ne ha sancito il tacito rinnovo fino al 31.12.2026;

vista la relazione allegata alla suddetta istanza;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto che, dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, alla data odierna, a carico del suindicato Maurizio GRASSI non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 87 del D.lgs. 159/2011;

vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25.05.2018 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515";

precisato che il ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento in oggetto per quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, è dovuto all'iter particolarmente complesso in quanto, come sopra specificato:

- un primo provvedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, da parte del Settore Biodiversità e Aree naturali, è stato emanato il 03.01.2018;
- il concessionario ha proposto ricorso al TAR-Piemonte avverso la suddetta determinazione, giusta nota in data 14.05.2018 assunta al protocollo n. 14921/A1702A della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, che ha ritenuto opportuna la costituzione in giudizio;
- il concessionario, con nota in data 23.05.2018 assunta al protocollo n. 16299 del 25.05.2018, ha comunicato la propria determinazione a non procedere nel ricorso al TAR-Piemonte per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1 del 02.01.2018 e, pertanto, è stata riproposta;
- il concessionario ha riproposto alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio una nuova istanza di Valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi", con nota prot. n. 16883/A1702A in data 31.05.2018;
- il Settore Biodiversità e Aree naturali, con provvedimento n. 265 del 20.07.2018, ha espresso giudizio positivo di Valutazione di Incidenza rispetto al rinnovo della concessione;

ritenuto, pertanto, di:

- revocare la determinazione dirigenziale n. 659 del 08.06.2018, di sospensione a tempo indeterminato del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino" e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, riattivando il procedimento di rinnovo della concessione;
- accogliere la suddetta istanza del direttore concessionario rinnovando la concessione di azienda agri-turistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 314 del 17.11.1998 e le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, alle stesse condizioni e modalità di cui alle determinazioni dirigenziali n. 116 del 27.04.1999 e n. 40 del 15.03.2001, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2027;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;
vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;
vista la l.r. 5/2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di revocare la determinazione dirigenziale n. 659 del 08.06.2018, di sospensione a tempo indeterminato del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino" e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C;
- di rinnovare fino al 31.01.2027 la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "S. Bernardino" di ettari 1898.21.14, ubicata nei Comuni di Barengo, Briona, Caltignaga e Momo, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore della Società "Azienda Agricola Faunistico Venatoria S. Bernardino s.r.l." rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Maurizio GRASSI;
- di rinnovare fino al 31.01.2027 le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, aventi rispettivamente superfici di ettari 121.78.10 e di ettari 280.05.36.

Il concessionario, ai sensi della Determinazione dirigenziale n. 265 del 20.07.2018 del Settore Biodiversità e Aree naturali, è tenuto al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014 modificata con le D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18.01.2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29.02.2016), nonché le ulteriori prescrizioni indicate nel disposto della stessa Determinazione dirigenziale n. 265 del 20.07.2018 lettere a), b), c), d), e), f), che si intendono qui integralmente richiamate.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 314 del 17.11.1998 e nelle determinazioni dirigenziali n. 116 del 27.04.1999 e n. 40 del 15.03.2001.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca e/o sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione verrà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Paolo BALOCCO

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Mauro LAVAGNO